



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 104	OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale aliquote Tasi 2015.
Del 30.06.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

		Presente	Assente
LUPI ANGELO	Sindaco		X
DAPPI RITA	Assessore	X	
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore		X

Presiede il Vice Sindaco – Sig.ra Rita Dappi

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II DIP.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 30/06/2015	
RESPONSABILE DEL : II DIP	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 30/06/2015	

La Giunta Comunale

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 e in data 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 ed in seguito al 30 luglio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto dall'utilizzatore e dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2015 (€)
Servizio di viabilità e circolazione stradale	75.260,42 al netto della quota finanziata dai proventi del CdS art. 208
Servizio di pubblica illuminazione	379.345,60
Servizi per la tutela ambientale	76.836,70 (al netto della quota finanziata con i proventi dal rilascio al permesso a costruire)
Sicurezza (polizia municipale)	225.758,95 al netto della quota finanziata dai proventi del Cds art. 208

DATO ATTO che:

- in base alla proposta al Consiglio comunale, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	10,40 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	5,60 per mille

Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di dichiarazione;	7,60 per mille
Aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, previa presentazione di dichiarazione;	9 per mille
Aliquota per gli altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,80 per mille oltre l'aliquota standard del 7,60 per mille riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1 co. 380 lettera f) della legge di stabilità 2013.

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

- 1) Aliquota TASI del 2,3 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, co 2 lett. a, c, e, d, del D. l. n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'Imu;
- 2) Aliquota Tasi dell'1 per mille per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7, di proprietà dell'esercente che richiedono l'applicazione dell'aliquota ridotta ai fini IMU;
- 3) Aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Aliquota base	//	10,40 per mille	10,40 per mille	10,60 per mille
Aliquota abitazione principale e pertinenze ctg A1 A8 e A9	//	5,60 per mille	5,60 per mille	6 per mille
Aliquota abitazione principale e pertinenze, altre categorie escluse dall'applicazione dell'IMU	2,3 per mille	//	2,3 mille	
Aliquota per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che richiedono l'agevolazione ai fini IMU (7,60 per mille)	1 per mille	7,60 per mille	8,60	10,60 (per i D7 il 7,60 per mille è riservato allo Stato)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	//	9 per mille	9 per mille	10,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	//

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 540.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 72,02%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€540.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 757.201,67
Differenza (B-A)	€ 217.201,67
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	71,31%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate da comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Aliquota base	//	10,40 per mille	10,40 per mille	10,60 per mille
Aliquota abitazione principale e pertinenze ctg A1 A8 e A9	//	5,60 per mille	5,60 per mille	6 per mille
Aliquota abitazione principale e pertinenze, altre categorie escluse dall'applicazione dell'IMU	2,3 per mille	//	2,3 mille	
Aliquota per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà	1 per mille	7,60 per mille	8,60	10,60 (per i D7 il 7,60 per mille è riservato allo Stato)

dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);				
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	//	9 per mille	9 per mille	10,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	//

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147,
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 71,31%;

3) di approvare la riduzione di euro 50,00 per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave con ISEE non superiore ad euro 20.000,00. La riduzione si applica su richiesta annuale e per l'anno di presentazione dell'istanza.

La Giunta Comunale

Con successiva ed unanime votazione

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

IL VICE SINDACO
F.to (Rita Dappi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 07 LUG. 2015

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale _____

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va